



INFORMATIVA ESG

Il tema della compatibilità dei flussi finanziari con un percorso sostenibile in risposta ai cambiamenti climatici e sociali, in discussione da diverso tempo, ha dato luogo a un primo intervento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con l'emanazione dei principi UN PRI (*"Principi per l'Investimento Responsabile delle Nazioni Unite"*) nel corso dell'aprile 2006 e all'adozione dell'accordo di Parigi, approvato dall'Unione Europea il 5 ottobre 2016, considerando necessario lo sviluppo di una regolamentazione in tema ESG (*"Environmental, Social e Governance"*) per comprendere gli effetti di tematiche ambientali, sociali e di buon governo aziendale sugli investimenti.

Più recentemente, l'Unione Europea ha avviato un ambizioso programma legislativo per rendere i criteri ambientali, sociali e di governance, un elemento centrale della regolamentazione dei servizi finanziari a livello continentale adottando la Direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/95/UE, che prevede una specifica disciplina in materia di informazioni dal carattere non finanziario ed emettendo il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 (*"Regolamento SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation"*), in tema di informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari, nonché il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (*"Regolamento Tassonomia"*), il quale stabilisce quando un investimento possa considerarsi sostenibile.

Tali Regolamenti, in sostanza, pongono obblighi di classificazione degli investimenti sostenibili e criteri di redazione dell'informativa destinata agli investitori in materia di politiche sull'integrazione dei rischi ESG e degli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori ESG a cura dei partecipanti al mercato finanziario e dei consulenti finanziari.

Pertanto a far data dal **10 marzo 2021**, i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a comunicare nei propri siti web e nell'informativa precontrattuale destinata agli investitori *in che modo i rischi di sostenibilità siano integrati nelle loro decisioni di investimento* e come le proprie *politiche di remunerazione sono coerenti con tale integrazione*, dove per *"rischio di sostenibilità"* deve intendersi un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance ("ESG") che, qualora si verifici, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento, *se prendono in considerazione i principali effetti negativi di tali decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità* e quali sono i *risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari* che rendono disponibili sul mercato, richiedendo altresì che, laddove non ritengano rilevanti tali rischi e/o non siano presi in considerazione i principali effetti negativi sui fattori ESG, forniscano una spiegazione chiara e concisa al riguardo, secondo il principio di "Comply or Explain".

La strategia attuale di **WINGS PARTNERS SIM**, non è al momento focalizzata ad investimenti di natura sostenibile o che perseguono obiettivi di natura ambientale o sociale e quindi all'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento o nelle proprie politiche di remunerazione, valutando pertanto come non rilevanti eventuali effetti negativi sui fattori ESG delle consulenze su investimenti investimento a favore dei propri clienti e come ininfluenti eventuali rischi di sostenibilità sul rendimento atteso dei prodotti oggetto di consulenza.

WINGS PARTNERS è costantemente impegnata a migliorare la trasparenza verso gli investitori in conformità con il suddetto Regolamento SFDR, anche alla luce dei futuri standard informativi "RTS" - *Regulatory Technical Standards*) di prossima emanazione.